

Ringrazio innanzitutto vivamente il Centro Internazionale Magistrati Luigi Severini, il presidente Dott. Giovanni Galati, il valorosissimo magistrato e amico Giovanni Rossi per avermi invitato a partecipare all'importante convegno di oggi e per avermi invitato a tenere una sorta di relazione introduttiva, che è stata forse ambiziosamente definita "Prolusione" - non so se sarà una vera e propria "prolusione" - e che è stata intitolata: "La giustizia riparativa". Appunto considerato il carattere introduttivo del mio intervento, non mi occuperò soltanto di giustizia riparativa, però cercherò anche di mettere in evidenza alcuni possibili significati, alcune possibili convergenze tra il paradigma della riparazione e la giustizia riparativa in senso stretto, considerata la vastità e l'estrema complessità del tema. Quello di pena, di punizione è come tutti sappiamo un concetto sovradeterminato in senso sociologico, nel senso che assomma e condensa significati e possibili scopi che sono emersi non solo nella riflessione teorica ma anche nella prassi lungo i secoli. C'è una bellissima intuizione, considerazione di Federico Nietzsche in nel nel libretto "Genealogia della morale", nel quale negli scorcio dell'Ottocento diceva non si può definire il significato e lo scopo della pena, definibile è soltanto ciò che non ha storia, e da questo diciamo io condivido questa osservazione nel senso che la pena esprime e condensa tante cose e se anche esprime e condensa cose che non ci piacciono, per il fatto che non ci piacciono poi però noi non siamo in grado di eliminarle quindi i legislatori, noi puristi possiamo privilegiare una certa ottica ricostruttiva rispetto ad altre però non dobbiamo mai dimenticare che la pena ha sempre un'eccedenza di significato, un'eccedenza possibile di scopi che noi peraltro non siamo in grado di dominarla. Sottoporro all'attenzione del pubblico e dei relatori che interverranno successivamente un insieme di considerazioni, di interrogativi, di problemi, di spunti di riflessione che si trovano anche sparsi qua e là anche in alcuni miei scritti degli ultimi anni senza alcuna pretesa di ricostruire un quadro sistematico. Il tema della pena, della punizione e tutti gli aspetti connessi mi toccano ancora più da vicino, specie da quando alcuni mesi fa ho assunto il ruolo di Garante siciliano dei diritti dei detenuti. Per me questa è una sfida, nel senso che mi induce a passare dalla teoria all'impegno pratico. Seguirò uno schema di questo tipo: innanzi tutto cercherò di fare qualche considerazione sulla riparazione all'interno, sulla dimensione riparativa, sulla possibile dimensione riparativa all'interno della stessa giustizia penale o punitiva in senso tradizionale, quindi una prospettiva di recupero delle componenti riparatorie all'interno della punizione, della pena in senso stretto, e poi cercherò di distinguere tra la dimensione riparativa all'interno della pena tradizionale da quella che definiamo giustizia riparativa come ne parliamo da circa 40/30 anni in un senso più stretto, come orizzonte concettuale e assiologico in qualche modo diverso se non proprio radicalmente alternativo rispetto alla giustizia penale in senso stretto, e poi nell'ultima parte della relazione se non avrò occupato troppo tempo e avrete ancora la pazienza di ascoltarmi, farò qualche considerazione problematica rispetto alla possibilità di rinvenire aspetti sanzionatori o punitivi in senso lato all'interno della stessa giustizia riparativa per affrontare appunto i problemi dei limiti di integrazione e di compatibilità tra la giustizia penale tradizionale e la giustizia riparativa.

Ora, per quanto riguarda la dimensione riparativa interna alla pena in senso tradizionale, io direi è noto che nell'ambito della riflessione penalistica e più di recente anche in ambito italiano sono state prospettate alcune ipotesi teoriche anche di valorizzazione - ipotesi teoriche che poi si auspica possano anche proiettarsi a livello di riforma del sistema - sono state prospettate alcune ipotesi teoriche molto suggestive di valorizzazione della componente riparativa all'interno

della pena in senso tradizionale. Io però prima di aggiornarvi faccio qualche considerazione generale sul concetto di riparazione. Che significa riparazione? Con riferimento come nel nostro caso a un danno o a un torto il dizionario dei sinonimi ci informa che essa può semanticamente equivalere a risarcimento o addirittura a espiazione della pena. Riparazione è di conseguenza un termine generico molto ambiguo, polivalente, che di per sé si presta ad essere utilizzato trasversalmente come sappiamo i settori giuridici, potendo evocare sia una sanzione tipicamente civilistica qual'è il risarcimento, sia una sanzione penale di tipo espiativo o qualche cosa di simile. Molto dunque dipende dal contesto di riferimento alle specifiche modalità ed agli scopi del comportamento riparatorio. A riprova si consideri la disarmante tendenza a parlare di riparazione in un'accezione non materiale ma ideale o simbolica, così non soltanto in passato ma ancora oggi capita di imbattersi in espressioni del tipo il delinquente deve pagare il suo crimine e questa idea di pagamento si esprime anche in termini similreligiosi definendo ad esempio la stessa pena carceraria come una forma di espiazione con la quale il colpevole ripara il torto causato alla società in generale o a vittime specifiche, dove è chiaro che il senso della riparazione viene in questo modo ad identificarsi nella sostanza con la stessa componente retributiva della pena: il castigo ripara appunto in un senso simbolico l'offesa insita nel reato retribuendo l'autore con una inflizione di sofferenza. Al di là delle possibili relazioni col paradigma retributivo, la riparazione come sappiamo è anche suscettibile di assumere valenze in una prospettiva di prevenzione speciale, e in particolare di prevenzione speciale rieducatrice. Tutti conosciamo il nesso funzionale che può intercorrere tra la riparazione e la rieducazione nel senso che il comportamento riparatorio può ben costituire un indice sintomatico di un percorso, di un processo di ravvedimento del reo. E' ovvio che nel suo rapporto funzionale con la rieducazione, la riparazione deve il più possibile però tradursi anche in forme materiali di riparazione a beneficio della stessa vittima oppure più in generale a beneficio della collettività anche sotto forma di in riparazione diciamo non direttamente rivolta a soddisfare un interesse della vittima in carne e ossa ma quale può essere tipicamente la prestazione di lavoro di pubblica utilità in cui il beneficio ricade sulla collettività. E in una prospettiva di efficacia riparatoria il più possibile concreta si collocano le recenti tendenze teoriche interne anche alla dottrina italiana incline a sviluppare un paradigma di riparazione penale adeguato al tempo presente, e però da valorizzare già con riferimento alla stessa pena quale strumento tipico della giustizia penale in senso tradizionale. Secondo una prospettiva per la quale sarebbero ormai maturate almeno alcune condizioni anche di ordine culturale più generale per sostenere che la reazione al delitto non debba necessariamente tradursi in un raddoppio del male secondo l'antico schema di corrispettività per cui la pena deve rappresentare un malum actionis rispetto ad un malum passionis insito nel reato. In questa prospettiva di scindere il nesso tra i due mali, nesso che possiamo cominciare a considerare culturalmente non più necessario sono emerse proposte - penso a recenti scritti in particolare del collega Eusebi e del collega Donini che ascolteremo in mattinata - diciamo elaborazioni teoriche dirette appunto a privilegiare la componente riparatoria della sanzione ma non in senso simbolico, soprattutto anche in senso concreto e in particolare Donini ha prospettato la tesi suggestiva - prospettiva de iure condendo - di introdurre nel nostro sistema penale una figura generale di diritto riparato in analogia alla figura generale del delitto tentato rispetto alla quale il legislatore dovrebbe prevedere per il diritto riparato una pena inferiore o al massimo equivalente a quella del delitto tentato nel senso che si auspica una riforma legislativa che consenta al magistrato di ridurre la pena residua tradizionale da applicare - ad esempio la pena carceraria

– di ridurla in considerazione dei comportamenti riparatori compiuti dall'autore del reato. L'ipotesi è molto suggestiva, sarà molto meglio di quanto io non abbia potuto accennare spiegata da Donini, però dicevo sottopongo all'attenzione del pubblico alcuni problemi, alcune difficoltà oggettive che emergono al momento di implementare tecnicamente dal punto di vista tecnico-giuridico una prospettiva di questo tipo. I problemi nascono dal fatto che i comportamenti riparatori possono essere di tipo eterogeneo proprio per effetto della diversità, dell'eterogeneità qualitativa delle offese ai beni giuridici - diversità ed eterogenea qualitativa delle offese ai beni giuridici che sono un riflesso della eterogeneità qualitativa dei beni protetti – quindi in alcuni casi l'offesa sarà riparabile con un comportamento materiale, in altri casi sarà riparabile con un comportamento simbolico. E allora determinare l'incidenza del comportamento riparatorio in termini di riduzione di pena sulla base di criteri governabili può risultare abbastanza difficile, per cui questa prospettiva contribuirebbe ad accentuare ulteriormente la discrezionalità valutativa del giudice - poi è questione anche di punti di vista anche costituzionali, politico-ideologici e culturali generali, una disponibilità ad accordare ulteriormente potere discrezionale ai giudici all'interno di una realtà ordinamentale che già ne consente abbastanza discrezionalità. Quindi può sorgere un problema di determinatezza, un problema di rispetto del principio di eguaglianza e un problema di eccessiva dilatazione della discrezionalità giudiziale, ma sarà Donini a intervenire meglio di e su questi punti.

E allora che rapporto c'è tra una riparazione valorizzabile all'interno della pena tradizionale all'incirca nei modi in cui ho cercato di sintetizzare e quella giustizia riparativa di cui si parla da 40/30 anni a livello internazionale come modalità di reazione ai conflitti derivanti dal reato che si vorrebbe molto diversa dal ricorso alla giustizia penale tradizionale – e come sappiamo l'interesse per questa nuova prospettiva da che cosa deriva? Deriva dalla insoddisfazione, dalla delusione, dalla presa presa d'atto della limitata capacità di prestazione della giustizia penale tradizionale e per cui vorremmo qualche cosa di meglio e di più. Si tratta di qualche cosa di veramente diverso, di alternativo, fino a che punto si tratta di un approccio compatibile con la giustizia penale tradizionale e quindi fino a che punto si tratta di una modalità di reazione integrabile all'interno della giustizia penale tradizionale è uno dei punti più discussi del dibattito sulla giustizia riparativa e io richiamerò qui alcuni di questi aspetti problematici. Però consentitemi, anche a costo di allungare un poco la mia relazione, quando parlo di giustizia riparativa mi piace ricordare, mi piace sottolineare un punto. Nell'universo delle modalità di reazione al reato è difficile di inventarsi qualche cosa di radicalmente nuovo e di rivoluzionario, nel senso che ci sono corsi e ricorsi della storia e che certe modalità reattive che noi consideriamo modernissime in realtà poi ci si accorge che sono, almeno nel nucleo essenziale, che sono molto molto ma molto risalenti nel tempo. E allora la stessa giustizia riparativa si può considerare – accanto alla giustizia penale tradizionale basata sul processo, condanna e punizione – la giustizia riparativa, accanto alla modalità reattiva da giustizia penale normale si possono in realtà volendo considerare due costanti antropologiche che risalgono a molto indietro nel tempo e si possono considerare variabili soltanto per le modalità diverse con cui nel corso del tempo sia la giustizia penale tradizionale sia la giustizia chiamiamola riparativa per le modalità con le quali sono state realizzate di volta in volta nella storia, ma ci sono due archetipi fondamentali che nel loro nucleo essenziale di senso rimangono uguali e risalgono a molto indietro nel tempo. Una riprova si ha se ci si accosta alle scritture veterotestamentarie, come è stato messo in evidenza da qualche anno, dove, forse con qualche forzatura però verosimilmente fino a un certo punto, si

rinvengono già nelle Scritture veterotestamentarie due modi diversi di affrontare la reazione ai conflitti nascenti dalla commissione di fatti criminali, Allora uno è il mispact – non so se lo pronuncio correttamente, non conosco l'ebraico – che consiste nel processo e nella condanna e nella applicazione della pena in senso tradizionale, e l'altra alternativa che richiama molto da vicino il modello della giustizia riparativa è il rib, che letteralmente significa “lite, controversia”, ma ha come scopo ultimo di raggiungere l'obiettivo di una riconciliazione tra l'autore e la vittima del reato.

Dunque il rib era uno dei modi in cui nell'Israele biblico si cercava di ristabilire la giustizia. Esso aveva la caratteristica di basarsi su un rapporto bilaterale che escludeva la presenza di un giudice, e consisteva in questo, che l'offeso prendeva l'iniziativa assumendo il ruolo di accusatore, e lo scopo era quello di ristabilire un rapporto con l'offensore e di attivare un processo riparativo di riconciliazione. Non c'era manco il mediatore della giustizia penale odierno, ma era un rapporto bilaterale in cui l'accusatore, in cui l'offeso interpellava l'offensore, gli diceva ma ti rendi conto del male commesso, ma ti è sembrato giusto fare quello che hai fatto, mi hai tradito nella relazione personale, e tutto questo procedimento, diciamo questo tipo di interazione personale, era finalizzato al recupero di una relazione personale e ad un obiettivo di riconciliazione. Con le parole di un biblista che insegna alla facoltà teologica palermitana: “nel riv la riconciliazione è l'ultimo atto della controversia e consiste nel ristabilimento del rapporto fiduciario che reintegra nella pienezza la relazione spezzata o ferita, il recupero è reso possibile solo dall'incontro tra l'offensore e l'offeso che si compie nel perdono accordato dalla vittima, che con la sua misericordia giustifica in altre parole il peccatore; la differenza tra il riv e il giudizio appare qui evidente ed essenziale: nel giudizio, nel mispact la condanna del reo sanziona il reato e tende a ristabilire i diritti violati della vittima punendo il colpevole, mentre nel Riv il procedimento giuridico tende alla riconciliazione, alla riappacificazione in una prospettiva di attuazione più piena della Giustizia”.

Io sono portato, forse anche per suggestione, però sono portato a ritenere che non poco di questo modello nel modello del Riv si ritrovi nel modello della giustizia riparativa così come concepito almeno in alcune forme puristiche, e non pragmaticamente orientate, nel modello della giustizia riparativa così come si tenta di valorizzarlo e attuarlo da circa 40, 30 anni. Ora, la giustizia riparativa si avvale di strumenti come gli atti riparatori però come sappiamo ha come strumento principale di intervento la cosiddetta mediazione che noi definiamo mediazione penale. Come è a tutti noto per fare la differenza col Riv veterotestamentario, nel procedimento riparativo e in particolare nella prassi riparativa al di là delle due parti in conflitto o delle parti in conflitto è presente come sappiamo un soggetto terzo, diverso però dal giudice, un esperto di mediazione, che è una figura un po' per certi versi simile a quella del sociologo, per altri versi simile a quella dello psicologo, però che non è né l'una né l'altra cosa, però che è esperto di interazione comunicativa tra soggetti. Quindi la mediazione attuale, dei nostri giorni, ha uno schema triadico. Però il punto è questo: sulla definizione di giustizia riparativa com'è noto quantomeno a molti dei presenti, non esiste un consenso unanime oggi, e dunque può esservi incertezza sul suo campo di applicazione, nel senso che si può anche parlare e si parla di giustizia riparativa anche con riferimento a atti riparatori o momenti riparatori anche per esempio interni al sistema penale concepito in senso più tradizionale. Ma fino a che punto questo è teoricamente, tra virgolette, corretto? In realtà di recente si tende a distinguere tra un approccio olistico, secondo il quale l'elemento centrale della giustizia riparativa è il processo riparativo, cioè l'incontro tra le parti e la comunicazione tra autore e vittima del

reato, cioè approccio olistico che considera indispensabile per poter parlare in senso corretto di giustizia riparativa come il processo riparativo nel senso che ho detto, e quindi più che il risultato, cioè la concreta riparazione, ciò che assume rilievo è appunto l'interazione comunicativa, e ad essere predominanti in questo contesto, ad assumere significato predominante sono la volontarietà o spontaneità della partecipazione al processo riparativo e una certa informalità del procedimento adottato, cioè un procedimento non eccessivamente soggetto a formalizzazione, non eccessivamente soggetto a regole. L'altro approccio definito invece massimalista – definito così per la sua pretesa di potersi potenzialmente applicare quanto più possibile all'interno del processo penale – per questo approccio invece massimalistico ciò che è veramente importante è il concreto esito riparatorio, quindi a contraddistinguere la giustizia riparativa sarebbe il concreto esito riparatorio a prescindere dall'incontro tra le parti e da una vera interazione comunicativa tra le parti. Ora personalmente riterrei - però è una considerazione che sottopongo all'attenzione del pubblico - che questo secondo tipo di approccio rischia di risultare eccessivamente estensivo, nel senso che finisce con l'essere ricondotto all'orizzonte della giustizia riparativa, all'interno di questo approccio, qualsiasi atto riparatorio comunque realizzato, a prescindere da un più ampio contesto di comunicazione tra più soggetti come vittima, autore, persone di supporto, eventuali esponenti della comunità di riferimento ecc. Di conseguenza, io riterrei che, almeno io sarei più vicino a un modo di vedere per cui insomma, tenderei a escludere che tutti gli atti riparatori per esempio già previsti all'interno delle legislazioni positive e all'interno di una legislazione positiva come quella italiana, tutti gli atti riparatori che di solito comportano una diminuzione di pena all'interno dell'ordinamento vigente, io però tenderei non a includerli, ma a escluderli da un concetto di giustizia riparativa concepita come qualche cosa di diverso dal possibile momento riparatorio interno alla giustizia penale tradizionale.

In un articolo ancora recente, del 2013, il criminologo norvegese Nilsie Christie aveva lanciato una provocazione, cioè ha obiettato che il termine giustizia riparativa è andato riscuotendo tanto successo nel corso degli ultimi decenni come ipotesi, anche come metodo di affrontamento del conflitto adiacente al reato integrabile nell'ambito della giustizia penale proprio per l'equivoco connesso all'espressione giustizia riparativa; dice l'espressione giustizia riparativa è ancora molto simile all'espressione giustizia penale traduzione. Per sottolineare invece in una prospettiva molto puristica di differenziazione il più possibile ampia della giustizia riparativa, della giustizia penale tradizionale Christie fa questa provocazione, dice buttiamo a mare il concetto di giustizia riparativa e parliamo di conflitto e di gestione dei conflitti, a sottolineare che quello che intendiamo con giustizia riparativa come modalità diversa di affrontamento dei conflitti non ha niente a che fare con la giustizia penale.

In che misura i due modelli sono integrabili, come dicevo all'inizio è uno degli interrogativi e dei problemi ricorrenti della discussione in argomento, quesito, questione che ammette risposte diverse in funzione del livello di alternatività e di purezza che si vuole attribuire alla giustizia riparativa rispetto alla giustizia penale tradizionale. La mia impressione, il mio punto di vista personale, è che se anche dobbiamo cercare di distinguere giustizia riparativa dai momenti riparatori interni alla giustizia tradizionale, io penserei tuttavia che l'obiettivo di una intransigente purezza nel concepire la giustizia riparativa sia un obiettivo poco realistico. Più realisticamente tenderei a ritenere che le ibridazioni, i meticciamenti, gli scambi reciproci dall'universo della giustizia riparativa all'universo della giustizia punitiva siano più conformi alle

caratteristiche del tempo presente e quindi come sia inevitabile anche una certa ambivalenza o una certa ambiguità, o una certa equivalenza funzionale almeno a certe condizioni nel passaggio dall'uno all'altro momento. D'altra parte non è un caso che il dibattito sulla giustizia riparativa ha finito col rivitalizzare lo stesso dibattito sugli scopi della pena, consentendo travasi dall'uno all'altro campo e consentendo e sollecitando a rivalutare la componente riparativa all'interno della pena in senso tradizionale, e questo è stato un effetto proprio del dibattito teorico sulla giustizia riparativa.

Ora il problema del modo di intendere il problema, di come definire la giustizia riparativa naturalmente incide anche sui possibili obiettivi della Giustizia riparativa, sono due aspetti connessi. Quanto alla giustizia riparativa, non solo sul piano teorico, ma anche soprattutto sul piano delle prassi attuative della giustizia riparativa non mancano e continuano a non mancare alcuni elementi di ambiguità. I possibili obiettivi sono influenzati dalla prospettiva teorica e politico-ideologica da cui si prendono le mosse nell'accostarsi alla giustizia riparativa. Cioè a seconda che si guardi alla giustizia riparativa in un'ottica deflattiva efficientistica, in un'ottica abolizionistica della pena in senso tradizionale che rappresenterebbe il massimo di alternatività della giustizia riparativa rispetto al sistema di giustizia penale tradizionale, oppure in un'ottica vittimocentrica, come suggeriscono anche i più recenti documenti normativi a livello sovranazionale in materia di giustizia riparativa, e alludo in particolare alla Direttiva Europea del 2012 anche se introduce come sappiamo alcuni caveat a tutela della vittima e rispetto ad un uso, di un ricorso disinvolto alla giustizia riparativa per prevenire gli effetti di vittimizzazione secondaria come sappiamo che sono pur sempre possibili, oppure a seconda che ci si muova in una prospettiva comunitaria o religioso-comunitaria - non dimentichiamo che storicamente, diciamo 40 anni fa, 35 anni fa, al momento in cui la la giustizia riparativa cominciò a essere rivalorizzata soprattutto negli Stati Uniti e in altri Paesi diciamo l'ispirazione di fondo fu di tipo protestante, comunitaristico, con la preoccupazione di sottrarre la gestione del conflitto allo Stato-istituzione e quindi alla procedimentazione formalistica utopica del diritto che avrebbe espropriato i protagonisti del conflitto dalla sua gestione e per restituire la gestione del conflitto ai diretti protagonisti e anche però alla comunità si riferimento.

Io metterei in evidenza come questo è uno degli ulteriori problemi; siccome le premesse politiche ideologiche da cui si muove possono influenzare il modo di intendere il senso e gli obiettivi della giustizia riparativa, allora se noi dissentiamo per esempio rispetto ad una eccessiva valorizzazione della componente comunitaria che ci preoccupa per altro verso sotto un profilo di garanzie nella tradizione liberale, nella tradizione liberaldemocratica, garanzia di tipo individualistico, allora possiamo temere che un eccesso di sottolineatura della componente comunitaria possa comportare rischi di oppressione della comunità nei confronti dei soggetti, nei confronti del conflitto che verrebbero strumentalizzati a obiettivi di pacificazione comunitaria però anche non tenendo conto a sufficienza delle aspettative soggettive dei protagonisti del conflitto, quindi c'è un rischio di strumentalizzazione autoritario-comunitaria della prassi rieducativa.

Ora, com'è noto l'approccio più suggestivo e anche il più idealistico è quello che è stato definito l'approccio umanistico in senso forte, che tende a fare della giustizia riparativa uno strumento privilegiato per pervenire da parte degli attori, dei protagonisti del conflitto, ad un reciproco riconoscimento della dignità personale e dell'autonomia personale della vittima da parte del reo, processo di riconoscimento che dovrebbe sfociare nel ristabilimento di una relazione interpersonale interrotta dal fatto criminoso e che dovrebbe avere come fine vero

una trasformazione o trasfigurazione del conflitto in vista del recupero di una nuova relazione umana, di una nuova relazione interpersonale. E questo sarebbe molto più importante, del tutto prevalente rispetto al concreto materiale atto riparatorio che degraderebbe a quantité négligeable, quindi il recupero della relazione prescinderebbe dalla concretezza dell'atto riparatorio.

Questo è molto ambizioso, è molto romantico e molto bello, però è molto difficile da realizzare in pratica. Faccio un esempio che mi ha colpito, un esempio che fece un mediatore belga che partecipò a un convegno realizzato a Palermo pochi anni fa sull'argomento. Il mediatore belga fece l'esempio di un genitore il quale aveva perduto un figlio piccolo in un incidente stradale grave e fu proposto a questo genitore di incontrarsi con l'autore del fatto; prima il genitore titubò, poi acconsentì. Incontratosi con l'uccisore colposo del figlio, il padre espresse tutto il suo dolore, tutta la sua sofferenza, tutta la sua rabbia, e disse "ma ti rendi conto disgraziato di quello che hai fatto, del dolore che mi hai provocato comportandoti come ti sei comportato?" Però questo padre non aveva alcuna disponibilità a recuperare una forma di.. tra l'altro non c'era stato alcun preesistente rapporto di conoscenza con l'individuo. Lì per lì pare che questo genitore abbia provato una forma di sollievo, una forma di sollievo nell'essersi sfogato in questo contesto di incontro. Basta questo temporaneo lenimento del dolore, questa possibilità di sfogo, cioè possiamo ritenere questo un possibile obiettivo del ricorso a un procedimento mediativo che abbia come esito soltanto questo? Allora verosimilmente dobbiamo accontentarci di una via di mezzo tra la romantica riconciliazione in senso pieno e la possibilità di uno sfogo. Questo significherebbe però prescindere molto da modelli teorici vincolanti e scegliere un approccio più pragmatico. Sono tutte domande che ricorrono, interrogativi che ricorrono, rispetto ai quali credo che una risposta sicura e definitiva in un senso, io credo che se ne vogliamo fare qualcosa di realistico e di compatibile con gli uomini in carne ossa in generale oltre che con le caratteristiche degli autori e delle vittime di reato non dovremmo pretendere eccessive pretese, ma dobbiamo accontentarci di qualche cosa che sta a metà strada. Questo però induce anche ad assumere anche un atteggiamento pragmatico o casistico a prescindere da schemi di riferimento vincolanti.

Ci sarebbero tante altre cose da dire sul concetto di soddisfazione della vittima. Che vuol dire soddisfazione della vittima? Se noi consideriamo la soddisfazione come momentaneo sollievo psicologico della vittima potremmo anche ritenere che a questo scopo possa anche servire la vecchia pena retributiva. Infatti tra tutte le concezioni della pena che come tutti sappiamo sono normalmente autorocentriche, tra tutte le concezioni della pena quella più vicina in qualche modo alle esigenze e alle aspettative della vittima nell'ambito delle teorie tradizionali è la teoria retributiva. pretendere una pena che implichi sufficiente sofferenza per l'autore può dare un sollievo momentaneo, come nel caso del padre del bambino belga, però il sollievo è momentaneo. Come sappiamo le vittime di reati particolarmente gravi e le vittime soffrono di veri e propri effetti traumatici e di lunga durata, nei casi più gravi non basta né che l'autore sia punito in senso tradizionale né il ricorso ad una normale mediazione penale. In molti casi occorre un trattamento psicologico, un trattamento psicoterapeutico e anche di lunga durata. A questo proposito qualcuno ha anche nell'ambito dell'orizzonte dottrinale penalistico anche degli ultimi anni qualcuno non a caso non penalista ma studioso di scienze sociali che rimase vittima di un sequestro di persona lui stesso, un olandese con un nome difficilissimo ... prospettò l'esigenza di creare un ulteriore binario oltre a quello della rieducazione dell'autore, un binario di rieducazione della vittima, che può comportare tante cose complicate, e il dubbio

che può rimanere è se la rieducazione della vittima debba essere strettamente di competenza del sistema di giustizia penale, chiuso o allargato alla giustizia riparativa, o debba essere un binario di cui si occupa lo Stato assistenziale a fini sociali, ma questa è una differenza di dettaglio. Io credo però che veramente ci sia una esigenza di occuparsi di una prospettiva della rieducazione della vittima.

Dette queste cose, ho parlato troppo, mi avvio adesso alla conclusione.

Allora in una prospettiva di utilizzazione il più possibile integrata della giustizia riparativa nell'ambito della giustizia penale sarebbe importante rendersi conto che c'è più compatibilità che incompatibilità tra le due modalità di approccio. Allora saremmo più sereni e più sicuri nel dire introduciamo quanta più giustizia riparativa possibile in forma integrata – non accenno a tutti i possibili appigli normativi, alle prassi perché do tutte queste cose per scontate, sto andando a questioni di fondo, mi limito sempre a questioni di fondo - allora potremmo dire che c'è più compatibilità e che dovremmo utilizzarla nella maniera più ampia possibile in forma integrata, però se siamo convinti che tra i due tipi di approccio c'è sostanziale compatibilità o comunque una buona compatibilità.

Allora potremmo concludere per la compatibilità a maggior ragione se potessimo sostenere che ci sono momenti sanzionatori o punitivi in senso lato anche all'interno della giustizia riparativa, per cui la giustizia riparativa non si pone come una autentica alternativa alla punizione, ma sotto certi aspetti da questo punto di vista potrebbe essere considerata come una forma di punizione alternativa a quella tradizionale. Qualcuno ha provato a sostenere questo, partendo in particolare dalla teoria cosiddetta comunicativa della pena, cioè partendo dalla concezione della pena come medium comunicativo o come atto linguistico, come forma specifica di linguaggio. Il senso della pena sarebbe in questa prospettiva teorica quello di contraddire comunicativamente il disvalore insito nel reato appunto applicando una reazione però che deve comportare elementi di sofferenza per essere presa sul serio, cioè sempre nell'ambito della teoria comunicativa della pena come messaggio, come medium comunicativo un autore importante, un filosofo del diritto disse ma che bisogno c'è di aggiungere, perché noi utilizzando la pena come medium comunicativo o la condanna penale come medium comunicativo, dobbiamo aggiungerci questa caratteristica di sofferenza, e a fini comunicativi basterebbe anche una mera condanna, una dichiarazione di colpevolezza, perché questo già avrebbe un sufficiente messaggio. Sì, però l'obiezione è: sarebbe preso sul serio? Sarebbe preso sul serio un giudizio di disapprovazione non accompagnato dall'applicazione di qualche cosa? Allora il significato della pena è di tipo comunicativo, invece la sofferenza atterrebbe all'aspetto pragmatico, cioè ad un'esigenza concreta di prevenzione per cui la pena non sarebbe presa sul serio se noi non continuassimo ad aggiungere un contenuto di sofferenza.

Allora muovendosi in un'ottica di questo tipo qualcuno ha ragionato così. Ci sono anche all'interno della giustizia riparativa e all'interno del processo mediativo ci sono intanto aspetti comunicativi in forma di censura, perché anche all'interno della mediazione penale l'interazione comunicativa esprimerebbe il messaggio che ciò che l'autore ha fatto non va bene, è una cosa cattiva, e quindi da questo punto di vista permarrrebbe l'aspetto censorio della pena in senso tradizionale. Però al di là dell'aspetto censorio si dice ma ci sono anche elementi di spiacevolezza, se non di afflizione in senso stretto e in senso forte. Questi elementi di spiacevolezza derivano dal fatto che già se l'autore coinvolto in una interazione comunicativa all'interno del processo rieducativo deve rendersi conto del male arrecato e deve farsi carico della sofferenza inflitta alla vittima, già questo comporta in qualche modo aspetti di sofferenza psicologica per l'autore del



fatto. Dice questi aspetti in termini di spiacevolezza, di sofferenza sia accrescono a maggior ragione se l'autore anche ricorre ad atti riparatori che per lui possono comportare un sacrificio di tipo economico, di tipo lavorativo, di tempo da dedicare alla riparazione, eccetera. Dice, considerato che questi aspetti quindi penosi, perché esistono anche questi aspetti penosi all'interno del processo riparativo, tutto sommato non sarebbe vero che la giustizia riparativa rappresenta un mondo veramente altro rispetto al mondo della punizione, ma ci sarebbero aspetti sanzionatori di tipo punitivo in senso lato, di tipo diverso. Io ho l'impressione che quando si fanno questi tentativi teorici in realtà ci si appende, cioè si cerca di salire sugli specchi, nel senso di forzare un pochino le cose verosimilmente più del dovuto. Io continuo modestamente a ritenere che se è rischioso contrapporre in modo puristico e nettissimo il mondo laggiù, rischioso nel senso che poi non possiamo gestirla realisticamente la giustizia riparativa e diventa strumento da utilizzare pochissimo, se dovessimo concepirla veramente in forma alternativa alla giustizia penale, però c'è il rischio opposto di avvicinarla troppo alla giustizia penale facendo perdere anche il senso diverso della giustizia riparativa. Dicendo questa cosa non ho detto nulla di nuovo né di originale, ho cercato di richiamare alcuni punti problematici da sottoporre all'attenzione del pubblico. Grazie.